

(N. 832)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

dal Ministro del Commercio con l'estero e *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

e dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina mercantile

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

---

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari,  
attrezzature e mezzi strumentali vari.

---

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di agevolare la riattrezzatura delle imprese industriali ed agricole permane tuttora, nonostante i provvedimenti già adottati, intesi alla concessione di finanziamenti per acquisti di macchinari ed altri mezzi strumentali.

Allo scopo quindi di poter ancora assicurare alle imprese italiane, e precisamente alle medie e piccole industrie, i mezzi finanziari occorrenti per migliorare la loro produttività a condizioni che, sostanzialmente analoghe a quelle che regolano i prestiti I.M.I.-E.R.P., valgano a stimolare l'iniziativa, si è predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie viene così autorizzato il prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di 10 miliardi di lire dalle disponibilità del Fondo lire E.R.P. per l'anno fiscale 1948-49 (articolo 1), si stabilisce in trenta milioni di lire il limite massimo di concessione per ciascuna impresa e che gli acquisti di macchinari a valere su detti 10 miliardi sono da effettuare in Italia od in area diversa da quella della sterlina (articolo 2).

È d'uopo chiarire che per acquisti di attrezzature nella area del dollaro le analoghe operazioni di finanziamento ricadono nella sfera di attuazione delle leggi già emanate, quali la legge 3 dicembre 1948, n. 142 e 21 agosto 1949, n. 730, e di quelle che di esse estenderanno l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50.

Per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed altri mezzi strumentali, nonchè per i fabbisogni di imprese che assumano lavori all'estero, nell'area della sterlina, si dispone per altro che il Ministro del tesoro può intervenire nel limite massimo di trenta milioni di sterline facendosi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta da mutuare alle varie imprese industriali, agricole e di trasporto, regolandone il pagamento in base al rimborso che verrà determinato nei contratti di finanziamento con gli importatori od imprenditori (articolo 3).

Tutti i finanziamenti in argomento, ai quali si estendono in massima le stesse condizioni dei prestiti in dollari, vengono autorizzati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato I.M.I.-E.R.P., cui spetta di assicurare il coordinamento delle varie operazioni anche dal punto

di vista della convenienza ai fini dell'area nella quale si devono effettuare gli acquisti.

I provvedimenti di cui sopra saranno emanati di concerto con il Ministro dell'industria e commercio o con quello del lavoro o con gli altri Ministri specificatamente competenti, e preciseranno le modalità e condizioni di finanziamento, con particolare riguardo alla durata, alla misura degli interessi (che non supererà il 5,50 per cento annuo) comprensiva della *fidejussione* bancaria, alle garanzie che dovranno assistere le operazioni di che trattasi (articolo 4).

Per la garanzia dei finanziamenti stessi è prevista la prestazione di *fidejussione* bancaria o di altra forma di garanzia purchè valida ai fini medesimi, estendendosi ai privilegi speciali all'uopo costituiti, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito con l'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 che ne regolano la trascrizione e l'esercizio (articolo 5).

Il Ministro del tesoro, per effettuare le operazioni relative, si avvarrà dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), il quale avrà funzione essenzialmente di organo agente, specialmente nel caso di ricorso alla *fidejussione* bancaria da parte dei mutuatari (articolo 6).

Ai fini dell'esecuzione di quanto sopra vengono estese alcune agevolazioni fiscali già in atto per le operazioni della specie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale, n. 449, nonchè la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 (articolo 7), e si autorizza la stipulazione della convenzione tra il tesoro dello Stato, l'I.M.I. e l'Ufficio italiano dei cambi (articolo 8).

Per opportune ragioni di snellimento e celerità, che valgano a maggiormente agevolare alle medie e piccole industrie, agli agricoltori agli artigiani l'acquisto di macchinari ed attrezzature, si autorizza l'I.M.I. a delegare sentito l'apposito sottocomitato del C.I.R., ad altro Ente specializzato, l'esercizio, nei confronti di tale settore, di determinate operazioni di credito tra quelle ad esso affidate ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, o dalla legge in esame (articolo 9).

Infine si autorizzano le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 10) e si regola opportunamente l'entrata in vigore del proposto provvedimento, la cui efficacia decorre dal 1° settembre 1949 ai fini della definizione dei rapporti già in atto tra il Tesoro dello Stato e gli Enti interessati (articolo 11).

Onorevoli senatori. — Data le finalità che il disegno di legge si propone, si chiede che esso venga approvato con la procedura di massima urgenza, in modo che la sua applicazione sia tempestiva in rapporto alle impellenti esigenze strumentali di potenziamento della produzione industriale ed agricola.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole imprese industriali ed agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-1950, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

### Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna azienda richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo articolo 3.

### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di traspor-

to — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio Italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 30 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformità della presente legge.

Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti, ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano, ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 4.

I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri specificatamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo articolo 5, nonché le garanzie che dovranno assistere le operazioni.

### Art. 5.

I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide.

Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4 si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad essi relativi.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

Art. 7.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione

ne della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Per agevolare alle medie e piccole industrie, ad agricoltori ed artigiani l'acquisto di macchine ed attrezzature, ai sensi della presente legge e dell'Accordo di cooperazione economica con gli Stati Uniti d'America approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'Istituto mobiliare italiano, con apposite convenzioni e previo parere favorevole del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, è autorizzato a delegare ad altro Ente specializzato l'esercizio — nei confronti di dette industrie ed aziende — di determinate operazioni di credito fra quelle ad esso affidate ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1949.